

## **Val d'Aosta e uguaglianza del voto: il caso è serio**

di Stefano Ceccanti \*

(18 dicembre 2005)

In questi giorni, a cavallo dell'approvazione delle nuove leggi elettorali al Senato, siamo stati in diversi a segnalare il problema dell'esclusione dei voti della Val d'Aosta ai fini del premio di maggioranza nazionale della Camera.

Che si tratti di un serio problema è confermato da un doppio fatto: contrariamente a ciò che accade di consueto gli esponenti politici che hanno ideato e votato la legge non fanno nessuna dichiarazione pubblica per replicare nel merito; ci sono poi colleghi che difendono la legge, ma che nel farlo offrono motivazioni tra di loro alternative e che si escludono a vicenda.

Da una parte vi è chi, come Paolo Armaroli, sostiene che la legge effettivamente escluda quei voti, ma sarebbe giusto così sulla base della specialità di quella Regione, legata a motivi linguistici; ma la Val d'Aosta era già speciale nel 1953 quando i suoi voti si contavano per il premio di maggioranza nazionale. Per di più alla Camera la Val d'Aosta non ha diritto per Costituzione a un seggio garantito, a differenza del Senato, eletto "a base regionale". Alla Camera ce l'ha perché la legge ordinaria la crea come circoscrizione a parte e perché ha il numero di abitanti sufficiente ad averlo, ma se ne avesse molti di meno sarebbe accorpata ad altre e allora i voti dei valligiani si conterebbero.

Per di più, visto che la Costituzione oggi vigente dopo la Riforma del Titolo V (art. 116) riconosce esplicitamente la specialità linguistica non solo della Valle d'Aosta, chiamandola col suo nome sia italiano che francese (Vallée d'Aoste) ma anche della Provincia autonoma di Bolzano, chiamata anch'essa nella doppia lingua ("La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano") sarebbe del tutto incoerente computare i voti di Bolzano e escludere quelli di Aosta.

E' stato più volte ripetuto nel corso dei lavori preparatori che scopo principale della legge era far sì che la coalizione con più voti validi avesse più seggi e ora vogliamo escludere una parte dei voti dal computo? Cosa accadrebbe se una coalizione vincessero di poco e si scoprisse che i risultati della Valle d'Aosta sarebbero stati determinanti per capovolgere la forza delle coalizioni?

L'unica soluzione costituzionalmente corretta è quella già adottata nel 1953.

O vogliamo che la Corte costituzionale italiana si ritrovi nella situazione della Corte Suprema americana dopo le Presidenziali del 2000 tra Bush e Gore, scaricando su di essa una gravissima crisi?

A questo punto si fa strada l'opposta linea interpretativa, sostenuta tra gli altri da Niccolò Zanon, il quale sostiene che ovviamente i voti si devono contare, ma che sarebbe possibile arrivarvi per via interpretativa della legge medesima. Un'interpretazione tutt'altro che scontata se gli autori della legge sono silenti e se altri colleghi come Armaroli sostengono e difendono il contrario. Per di più vari elementi testuali creano problema a quell'interpretazione: in Val d'Aosta non ci sono liste, ma candidature singole nel collegio; i contrassegni dei candidati si presentano dieci giorni dopo rispetto al resto d'Italia, cioè quando gli apparentamenti alle coalizioni nazionali sono già stati depositati; il Tribunale di Aosta che conta i voti è definito "ufficio centrale elettorale" (mentre nelle altre circoscrizioni si parla di "ufficio centrale circoscrizionale") e non è previsto, a differenza del resto d'Italia, alcun raccordo con l'ufficio centrale nazionale per cumulare i risultati dei candidati, dato che, peraltro, a livello nazionale si sommano solo voti di liste.

Che tutte queste incongruenze possano essere risolte dal richiamo generico, contenuto nell'art. 92 del Testo Unico, che consente in Val d'Aosta di estendere le disposizioni del resto del Paese "in quanto applicabili", magari con successive circolari ministeriali, appare un'interpretazione quanto meno audace. Ed infatti nel 1953 era il testo della legge, già dall'articolo 1 comma 1, a prevedere esplicitamente il raccordo dei candidati e dei voti della Val d'Aosta con quelli del resto del Paese.

Che cosa potrebbe accadere se alcuni collegamenti fossero prima ammessi e poi contestati e dichiarati invalidi,

soprattutto se i voti della Val d'Aosta fossero decisivi? Anche qui ricadremmo nel caso americano del 2000.

Per questo, al di là di qualsiasi valutazione sul piano politico, sul piano giuridico la questione resta pericolosamente aperta a più interpretazioni e a rischi gravissimi di inficiare i risultati elettorali. Tenendo altresì conto che in un caso come questo la Corte costituzionale potrebbe intervenire solo dopo la piena applicazione della legge, a contenziosi aperti e che, pertanto, la firma del Capo dello Stato si presenta come più impegnativa dei casi in cui la Corte è in grado di intervenire di fronte alle prime parziali applicazioni di un testo di legge.

\* Professore straordinario di diritto pubblico comparato nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza"

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali